Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 13 giugno 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1960, n. 524.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di « Puericultura » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma in data 26 febbraio 1960 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di puericultura in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1960

GRONCHI

MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 30. — VILLA

Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di « Puericultura » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma.

L'anno millenovecentosessanta il giorno ventisei del mese di febbraio in Roma, nel Rettorato della Città Universitaria, avanti a me dott. Francesco Ruggeri, incaricato delle funzioni di direttore amministrativo dell'Università di Roma, delegato con decreto rettorale del 20 ottobre 1958 a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Università stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sono comparsi i signori:

Papi prof. Giuseppe Ugo, nato a Capua e domiciliato a Roma, Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 12 febbraio 1960 (allegato *A*) che fa parte integrante del presente atto;

Don Enzo di Napoli Rampolla Principe di Resuttano, capo del Consiglio di reggenza dell'Associazione dei Cavalieri della Veneranda Lingua d'Italia del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione nella seduta del 16 dicembre 1959 (allegato *B*) che fa parte integrante del presente atto.

Le parti contraenti, della cui identità personale, io ufficiale rogante sono certo, col mio consenso, rinunciano espressamente alla presenza dei testimoni.

Premesso

che l'Associazione dei Cavalieri della Veneranda Lingua d'Italia del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta considera come uno degli scopi perseguiti dall'Ordine dei Cavalieri di Malta di assumere iniziative di carattere sociale e, particolarmente, quelle tendenti a migliorare le condizioni igieniche e sanitarie della popolazione;

tenuto presente essere ormai orientamento precipuo della medicina moderna quello di prevenire e combattere le cause che possano favorire l'insorgere e lo stabilirsi di condizioni morbose;

considerato che la Puericultura è quella branca della medicina che ha lo scopo fondamentale di studiare e valorizzare i metodi per proteggere il bambino durante il suo sviluppo da tutte le condizioni congenite e costituzionali ed acquisite che possano minacciare le sue possibilità di divenire un individuo utile per la società;

considerato che presso molte Università sono state istituite, per i motivi suddetti, cattedre di ruolo per l'insegnamento della Puericultura;

è venuta nella determinazione di istituire, mediante convenzione, presso l'Università di Roma, un posto di professore di ruolo da riservare all'inquadramento della « Puericultura » e, di conseguenza, ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento del posto di ruolo di cui sopra;

che la Facoltà di medicina e chirurgia, presso la quale l'insegnamento viene impartito, ha riconosciuto nella seduta del 14 ottobre 1959, come pienamente corrispondente all'interesse degli studi l'istituzione del posto di ruolo suddetto;

che il Consiglio di amministrazione dell'Università di Roma, nella seduta del 12 febbraio 1960 ha esaminato ed approvato, nell'ambito della sua competenza, le proposte formulate in merito alla istituzione di un posto di ruolo per il predetto insegnamento ed ha autorizzato il rettore alla stipulazione della presente convenzione;

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Roma è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia e con le norme dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di « Puericultura ».

Art. 2.

L'Associazione dei Cavalieri della Veneranda Lingua d'Italia del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta si obbliga a versare all'Università degli studi di Roma, per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L. 3.200.000 pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Art. 3.

Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita e indennità di legge) del professore titolare della cattedra di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'Associazione dei Cavalieri della Veneranda Lingua d'Italia del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta di obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avrà superato la spesa annua di L. 3.200.000.

Art. 4.

L'Associazione si obbliga a versare inoltre, all'Università di Roma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, una ulteriore somma annua in misura pari al 20 % del contributo di L. 3.200.000 per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi per tutto il periodo di durata della convenzione e anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa.

La predetta Associazione si obbliga, inoltre, a corrispondere la suddetta percentuale del 20 % anche sul nuovo maggiore contributo che l'Associazione stessa è obbligata a versare all'Università di Roma, a norma dell'art. 3 della presente convenzione, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari.

La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovrà essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.

Art. 5.

L'Associazione dei Cavalieri della Veneranda Lingua d'Italia del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta si impegna, ancora, per assicurare il funzionamento della cattedra di Puericultura e per tutta la durata della convenzione:

a) ad erogare una somma annua di L. 500.000 quale dotazione per il funzionamento della cattedra e a versare detta somma all'Università di Roma in unica soluzione, all'inizio di ciascun anno accademico;

b) a versare, in unica soluzione come sopra, all'Università degli studi di Roma un contributo annuo di L. 532.000 corrispondente alla spesa per il mantenimento di un posto di assistente straordinario presso la cattedra in questione.

Art. 6.

Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti per legge e per norma generale emanata dal Ministero della pubblica istruzione, il trattamento annuo dell'assistente straordinario dovesse superare il contributo di cui al punto *b*) del precedente art. 5 l'Associazione dei Cavalieri della Veneranda Lingua d'Italia del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta si impegna ad aumentare il contributo stesso in misura non inferiore alla maggiore spesa necessaria per il mantenimento del posto di assistente straordinario.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione del miglioramento economico di cui sopra.

Art. 7.

L'Università di Roma si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopra citate, a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di « Puericultura », compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

L'Università verserà, altresì, annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, una somma in misura pari al 20 % del contributo di L. 3.200.000 prevista dal primo comma del precedente art. 4 o del nuovo maggiore contributo di cui al secondo comma dello stesso art. 4 e per gli effetti ivi indicati.

Detto versamento sarà fatto in conto entrate del Tesoro, al capitolo ed all'articolo che verranno istituiti dal Ministero del tesoro.

Art. 8.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 9;

b) se non vengano aumentati, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, il contributo di cui all'art. 2 e la somma percentuale integrativa di cui all'art. 4, al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 3 e 4:

c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, i mezzi finanziari previsti per il mantenimento del posto di professore di ruolo;

d) se non vengano integralmente adempiuti tutti gli obblighi previsti dagli articoli 5 e 6 della presente convenzione.

In tutti i quattro casi suddetti, il posto di professore di ruolo di « Puericultura » si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra medesima cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 9.

La presente convenzione avrà vigore per venti anni a decorrere dalla data di nomina presso l'Università di Roma del professore titolare della cattedra di « Puericultura » e si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 10.

La presente convenzione che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università di Roma, sarà registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952 e del decreto-legge 9 aprile 1924, n. 380.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Università di Roma.

Non si dà lettura dei due allegati perchè le parti, con il mio consenso, vi rinunciano, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto consta, escluse le firme, di sette fogli scritti su dodici pagine intere e righe due della tredicesima pagina.

Il capo del Consiglio di Reggenza dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del S.M.O.M.

f.to Don Enzo di Napoli Rampolla Principe di Resuttano

Il Rettore dell'Università di Roma
f.to Giuseppe Ugo Papi

Registrato all'Ufficio 1° Atti publici in Roma al n. 5764, vol. 80/5, il 2 marzo 1960. Esente.

Il direttore: (firma illeggibile)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. 525.

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ad acquistare un immobile.

N. 525. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia viene autorizzata ad acquistare un immobile, sito in Vicenza, da adibirsi a sede del dipendente Gruppo provinciale di Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 13. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. 526.

Modificazioni allo statuto organico della fondazione « Maggiore d'Amministrazione Oreste Salomone, medaglia d'oro ».

N. 526. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono sostituiti gli articoli 4 e 9 dello statuto organico della fondazione « Maggiore d'amministrazione Oreste Salomone, medaglia d'oro ».

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 20. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. 527.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di San Severo (Foggia).

N. 527. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di San Severo (Foggia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. Inoltre, con lo stesso decreto, viene soppressa la Cassa scolastica dell'ex regio ginnasio di San Severo (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 21. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. 528.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Montalto delle Marche (Ascoli Piceno).

N. 528. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Montalto delle Marche (Ascoli Piceno) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 23. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1960.

Nomina del liquidatore della gestione del Commissariato per l'Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles del 1958.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1955, registro n. 63, foglio n. 89, con il quale l'ambasciatore a riposo Pasquale Diana veniva nominato commissario italiano per l'Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles del 1958 e l'on. ing. Mario Rodinò, commissario italiano aggiunto per la stessa Esposizione;

Visto il decreto interministeriale 12 settembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1955, registro n. 64, foglio n. 268, con il quale il Ministro plenipotenziario a riposo Camillo Giuriati veniva nominato segretario generale della Delegazione italiana per la Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles del 1958;

Considerato che tutti i lavori connessi con la partecipazione italiana all'Esposizione hanno avuto termine;

Decreta:

Art. 1.

L'ambasciatore a riposo Pasquale Diana, l'on. ingegnere Mario Rodinò ed il Ministro plenipotenziario a riposo Camillo Giuriati cessano in data 30 novembre 1959 dalle loro funzioni rispettivamente di commissario italiano, di commissario italiano aggiunto e di segretario generale della Delegazione italiana per la Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles del 1958.

Art. 2.

In pari data è nominato liquidatore della gestione del Commissariato il direttore di divisione del Ministero del tesoro dott. Vincenzo Bianzino.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1960

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per il commercio estero
DEL BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1960
Registro n. 136 Esteri, foglio n. 221

(3530)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1960.

Autorizzazione alla Società a responsabilità limitata Docks Consorzio Como ad ampliare il Magazzino generale da essa gestito in Como-Camerlata.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1948, con il quale la Società a responsabilità limitata Docks Consorzio Como, con sede in Como, fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Como-Camerlata, via Scalabrini, un Magazzino generale per merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la documentata istanza, in data 7 marzo 1959, con la quale detta Società ha chiesto di essere autorizzata a destinare all'esercizio del Magazzino generale da essa gestito anche i contigui nuovi locali con ingresso dalla via Scalabrini, n. 64;

Viste le planimetrie dei locali medesimi e la relativa perizia vistata dal Genio civile di Como;

Visto il parere favorevole espresso in merito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Como, con la deliberazione n. 291, del 26 marzo 1959;

Considerato che la Società richiedente ha rinunziato all'istituzione di un ufficio doganale permanente presso il Magazzino, accettando che il servizio doganale venga espletato saltuariamente;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 10 settembre 1948 alla Società a responsabilità limitata Docks Consorzio Como ad esercitare in Como-Camerlata, via Scalabrini, un Magazzino generale per merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere è estesa agli adiacenti locali, con ingresso dal n. 64 della stessa via, destinati dalla Società medesima all'ampliamento del Magazzino generale da essa gestito e descritti nella documentata istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito che saranno effettuate in detti locali verranno applicate le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore pel Magazzino generale.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Como è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 maggio 1960

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(3540)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1960.

Camere di commercio, industria ed agricoltura designate a proporre i componenti del Collegio consultivo dei periti doganali.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 443, col quale è stato modificato l'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, successivamente modificato;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 1957, n. 241;

Decreta:

Articolo unico

Le seguenti Camere di commercio, industria e agricoltura della Repubblica sono designate, per il triennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1963, a proporre, due per ciascuna, i nominativi di persone aventi distinta competenza in materia industriale, agricola e commerciale, tra le quali, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 443, verranno scelti nove delegati effettivi e tre supplenti che saranno chiamati a far parte del Collegio consultivo dei periti doganali:

Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1960

Il Ministro: MARTINELLI

(3536)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località denominata « Il Pincio », sita nell'ambito del comune di Civitanova Marche (Macerata)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 novembre 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località denominata « Il Pincio », sita nell'ambito del comune di Civitanova Marche;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Civitanova Marche;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza per la preventiva approvazione qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale della caratteristica catena dei Sibellini;

Decreta:

La località denominata « Il Pincio », sita nel territorio del comune di Civitanova Marche (Macerata), comprendente gli immobili segnati in catasto del comune di Civitanova Marche Alta, ai mappali numeri 137, 138, 139, 169, 140, 141, 240 e 67 del foglio XIII, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale della caratteristica catena dei Sibellini, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Civitanova Marche provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 maggio 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLE MARCHE

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

Estratto del verbale n. 13 del 25 novembre 1958

L'anno 1958 addì 25 novembre alle ore 10, presso l'Amministrazione provinciale di Macerata, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento sul seguente ordine del giorno:

1) CIVITANOVA MARCHE ALTA - Zona di interesse panoramico-paesistico lungo i viali « Il Pincio », « Rimembranza » e strada comunale della Celeste.

(*Omissis*)

Il presidente generale Michelangeli, constatata la validità della riunione dichiara aperta la seduta ed ha inizio l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno:

1) Civitanova Marche Alta - zona di interesse panoramico-paesistico lungo i viali « Il Pincio » e della « Rimembranza » strada comunale della « Celeste ».

Il soprintendente ai monumenti riferisce ai presenti che l'Amministrazione comunale di Civitanova Marche, con delibera della Giunta in data 28 settembre 1957, trasmessa alla Soprintendenza, alla unanimità ha espresso voti perchè la Commissione per la tutela delle bellezze naturali promuova la proposta di notevole interesse pubblico delle zone site in Civitanova Marche Alta, una lungo il viale della Rimembranza e l'altra in località denominata il « Pincio », per cospicui caratteri di bellezza panoramica.

Il rappresentante dell'Amministrazione comunale di Civitanova Marche, assessore anziano sig. Foresi, conferma quanto già espresso dall'Amministrazione facendo presente che alle dette località deve aggiungersi anche parte della strada comu-

nale della celeste ed in particolare lo spazio antistante Porta Marina che costituisce un belvedere pubblico di notevole interesse.

Dopo breve discussione i membri della Commissione favorevoli alla richiesta del Comune, decidono di esaminare la questione sul posto per delimitare i confini delle zone proposte per il vincolo.

(*Omissis*)

Rientrata nella sede dell'Amministrazione provinciale di Macerata, la Commissione, con il voto favorevole del rappresentante del comune di Civitanova Marche, alla unanimità delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Civitanova Marche le seguenti località:

(*Omissis*).

c) Località denominata « Il Pincio ».

Considerato che trattasi di un punto di vista accessibile al pubblico, panoramicamente importante, in quanto permette la visuale della caratteristica catena dei Sibillini, la Commissione propone il vincolo sui terreni indicati a catasto al foglio XIII, numeri 137, 139, 169, 140, 141, 240 e 67, ai sensi dell'art. 1 n. 4 della citata legge.

(*Omissis*)

Non essendovi altro argomento da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 14.

Il presidente: Mario MICHELANGELI

Il segretario: dott. DE ANGELIS

(3524)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Cava dei Tirreni (Salerno).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 3 novembre 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Cava dei Tirreni (Salerno);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Cava dei Tirreni;

Vista la delibera del Consiglio comunale di Cava dei Tirreni, presentata contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma comporta l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nel territorio stesso;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico perchè ricco di quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Cava dei Tirreni (Salerno), ha notevole interesse pubblico perchè ricco di quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Cava dei Tirreni provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° giugno 1960

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
TUPINI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Salerno

Verbale n. 14 (stralcio)

L'anno millenovecentocinquantotto, il giorno tre del mese di novembre, alle ore 12, nella sede della Provincia, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Salerno.

(*Omissis*).

La Commissione si è riunita per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) CAVA DEI TIRRENI - *Vincolo d'insieme sull'intero territorio del Comune.*

3) CAVA DEI TIRRENI - *Vincolo d'insieme sulla zona ove si svolge il millenario « gioco dei Colombi »* (art. 3).

(*Omissis*).

Per quanto riguarda l'imposizione del vincolo d'insieme sull'intero territorio del comune di Cava dei Tirreni, la Commissione, all'unanimità, si dichiara di parere favorevole a detto vincolo e demanda alla Soprintendenza l'ulteriore adempimento della pratica. Con tale provvedimento, si assicurerà anche adeguata protezione alla zona riservata al tradizionale « Circo dei Colombi », così come invocato dall'Azienda di soggiorno di Cava dei Tirreni, e di cui al 3° argomento all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Alle ore 14,30 si scioglie la seduta, redigendo il presente verbale.

Il presidente: S. VISCO

Il segretario: V. PANEBIANCO

(3601)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diploma al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che il dott. Antonio Mancini, sindaco della città di Pescara, si è distinto in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro al dott. Antonio Mancini, sindaco della città di Pescara.

Roma, addì 3 giugno 1960

Il Ministro: GONELLA

(3539)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio, registro n. 30, foglio n. 380, è stato respinto un ricorso straordinario proposto dal magistrato Salvadori Dante, avverso il provvedimento del Ministero di grazia e giustizia in data 9 febbraio 1958, con il quale si rigettava la sua istanza tendente ad ottenere la integrale valutazione dei benefici militari nella categoria cui attualmente appartiene.

(3604)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

Il dott. Luigi Cacciavillani, nato a Frosinone il 10 agosto 1921, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Roma il 26 luglio 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3215)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in sinistra del torrente Colagnati, in comune di Rossano (Cosenza).

Con decreto 29 febbraio 1960, n. 134, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in sinistra del torrente Colagnati, in contrada Grotte o Pollice del comune di Rossano (Cosenza), segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio n. 47, mappale 26 (parte), di Ha. 2.47.40, ed indicato nella planimetria rilasciata il 17 ottobre 1959, dall'Ufficio tecnico erariale di Cosenza, planimetria che fa parte del decreto stesso.

(3259)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rocca d'Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 274, il comune di Rocca d'Arce (Frosinone) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.250.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3558)

Autorizzazione al comune di Bova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 371, il comune di Bova (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.060.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3557)

Autorizzazione al comune di Piedimonte San Germano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 273, il comune di Piedimonte San Germano (Frosinone) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.855.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3559)

Autorizzazione al comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 271, il comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.490.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3560)

Autorizzazione al comune di Colfelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 342, il comune di Colfelice (Frosinone) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3561)

Autorizzazione al comune di Torriana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 269, il comune di Torriana (Forlì) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.240.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3562)

Autorizzazione al comune di Sarsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 268, il comune di Sarsina (Forlì) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.760.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3563)

Autorizzazione al comune di Tredozio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 270, il comune di Tredozio (Forlì è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3564)

Autorizzazione al comune di Orta Nova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 266, il comune di Orta Nova (Foggia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.670.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3565)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Rotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 32, il comune di San Giovanni Rotondo (Foggia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3566)

Autorizzazione al comune di Vieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 267, il comune di Vieste (Foggia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3567)

Autorizzazione al comune di Montespertoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 264, il comune di Montespertoli (Firenze) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3568)

Autorizzazione al comune di Palazzolo sul Senio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 265, il comune di Palazzolo sul Senio (Firenze) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.750.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3569)

Autorizzazione al comune di Marradi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 346, il comune di Marradi (Firenze) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.390.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3570)

Autorizzazione al comune di Montaione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 347, il comune di Montaione (Firenze) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.720.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3571)

Autorizzazione al comune di Paterno Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 31, il comune di Paterno Calabro (Cosenza) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3572)

Autorizzazione al comune di Borgo San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 348, il comune di Borgo San Lorenzo (Firenze) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.630.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3573)

Autorizzazione al comune di Cassano Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 344, il comune di Cassano Ionio (Cosenza) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3574)

Autorizzazione al comune di Belforte all'Isauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 361, il comune di Belforte all'Isauro (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3575)

Autorizzazione al comune di Cupramontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 343, il comune di Cupramontana (Ancona) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3576)

Autorizzazione al comune di Petruro Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 29 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1960, registro n 13 Interno, foglio n. 11, il comune di Petruro Irpino (Avellino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 620.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3577)

Autorizzazione al comune di Greve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 345, il comune di Greve (Firenze) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3578)

Autorizzazione al comune di Sorbo San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 29 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1960, registro n. 13 Interno, foglio n 27, il comune di Sorbo San Basile (Catànzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.050.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3579)

Autorizzazione al comune di Stefanaconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 29 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 26, il comune di Stefanaconi (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 900.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3580)

Autorizzazione al comune di Rombiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 30, il comune di Rombiolo (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.670.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3581)

Autorizzazione al comune di Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 28 il comune di Satriano (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3582)

Autorizzazione al comune di Sparanise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 29 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1960, registro n 13 Interno, foglio n. 25, il comune di Sparanise (Caserta) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.400.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3583)

Autorizzazione al comune di Pizzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 29 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 29, il comune di Pizzo (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.200.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3584)

Autorizzazione al comune di Castel di Sasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 349, il comune di Castel di Sasso (Caserta) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.320.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3585)

Autorizzazione al comune di Rocchetta e Croce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 29 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 24, il comune di Rocchetta e Croce (Caserta) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.350.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3586)

Autorizzazione al comune di Termoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 29 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 14, il comune di Termoli (Campobasso) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3587)

Autorizzazione al comune di Triggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 13, il comune di Triggiano (Bari) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.200.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3588)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1960, registro n. 14, foglio n. 252, è stato dichiarato inammissibile il ricorso in via straordinaria proposto in data 15 novembre 1957 dalla dottoressa Nocito Maria Iolanda avverso il provvedimento del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, n. 39097 in data 19 aprile 1950, con cui venne confermato il di lei licenziamento, a decorrere dal 7 settembre 1949, dall'impiego di avventizia di II categoria presso l'Ufficio atti giudiziari e concessioni governative di Palermo.

(3399)

MINISTERO DEI TRASPORTI

13ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930 per le prove e verifiche dei grandi recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930;

Riconosciuta l'opportunità di modificare alcune prescrizioni di cui al regolamento stesso per uniformarle a quelle concordate in sede internazionale;

Visto il testo del R.I.D., contenente le « prescrizioni relative alle materie ed agli oggetti ammessi al trasporto a determinate condizioni » in vigore dal 1° gennaio 1959;

Sentito il parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi;

Dispongo quanto segue:

1. — Le densità minime a 50°C e le denominazioni delle miscele per G.P.L. sono stabilite come segue:

Miscela A (butano commerciale)	kg/dm³	0,525
Miscela A_0	»	0,495
Miscela A_1	»	0,485
Miscela B	»	0,450
Miscela C (propano commerciale)	»	0,440

Il grado di riempimento del cloro è stabilito in kg/litro 1,25.

2. — Lo spessore dei grandi serbatoi costruiti con lamiere di acciaio saldate per fusione deve essere calcolato in modo che sotto la pressione di prova idraulica il cimento massimo unitario sia nel corpo cilindrico che nei fondi, non superi i ¾ del carico di snervamento. Ai fini del calcolo non può essere assunto, come carico di snervamento, un valore superiore ai 7/10 del carico di rottura.

Con i recipienti del tipo suddetto possono essere trasportati soltanto i gas per i quali sia prescritta una pressione di prova non superiore a 60 kg/cmq, escluso l'acetilene disciolto in acetone assorbito da materie porose.

3. — I grandi recipienti mobili che non siano conformi alle prescrizioni delle F.S. sulle casse mobili debbono essere muniti di un efficace dispositivo che ne impedisca il rotolamento e di ganci od anelli per l'afferraggio nel numero di almeno due o di quattro, a seconda che la capacità dei recipienti stessi sia rispettivamente non superiore o superiore a 3000 litri

Nel primo caso ogni gancio od anello deve poter sopportare, da solo, 1,25 volte il peso massimo (tara + carico utile) dei recipienti.

Nel secondo caso ogni coppia di ganci od anelli deve poter sopportare 1,25 volte il peso di cui al precedente comma.

4. — Tutti i grandi recipienti mobili od inamovibilmente fissati ai carri debbono essere sottoposti a revisioni periodiche, da effettuarsi almeno:

a) ogni due anni per i recipienti destinati a contenere cloro;

b) ogni tre anni per i recipienti destinati a contenere acido fluoridrico anidro, acido bromidrico anidro, acido cloridrico anidro, acido solfidrico, anidride solforosa, fluoruro di boro, gas illuminante, ossicloruro di carbonio, tetrossido di azoto;

c) ogni sei anni per i recipienti destinati a contenere tutti gli altri gas.

E' abolita la facoltà, già concessa ai collaudatori, di omettere la prova idraulica all'atto delle revisioni.

5. — I recipienti di capacità superiore a 1500 litri, salvo che ne venga consentito il cambio d'uso nei modi prescritti, possono contenere soltanto il gas per il quale sono stati approvati.

In deroga alla prescrizione di cui al comma precedente, i grandi recipienti sottospecificati approvati per il trasporto di uno dei gas indicati qui di seguito, possono trasportare un altro qualunque dei gas appartenenti alla medesima classe, a condizione:

a) che la pressione di prova prescritta per il gas effettivamente immesso non sia superiore a quella per la quale i recipienti sono stati approvati;

b) che il peso di carica sia determinato in base al grado di riempimento del gas effettivamente trasportato;

c) che salvo che la ditta riempitrice sotto la sua responsabilità ritenga questa operazione non necessaria, i recipienti prima di essere riempiti siano completamente degassati e puliti.

A) Recipienti mobili ed inamovibilmente fissati a veicoli:

classe I: propano; ciclopropano; propilene; butano; isobutano; butadiene; butilene; isobutilene; miscele A, A_0, A_1, B e C;

classe II: clorofluoroderivati degli idrocarburi; miscele F_1, F_2, F_3;

B) Recipienti inamovibilmente fissati ai veicoli:

classe III: ammoniaca, monometilamina; dimetilamina, trimetilamina; monoetilamina;

classe IV: cloruro di metile, bromuro di metile; cloruro di etile

classe V: gas T (250); gas T (28); ossido di etilene.

6. — Sui grandi recipienti mobili o inamovibilmente fissati a veicoli ed, in questo secondo caso, sui veicoli stessi, debbono essere apposte, con le modalità specificate nel presente paragrafo, le seguenti iscrizioni:

A) Su uno dei fondi dei grandi recipienti o su di una targhetta in metallo inossidabile saldata ad uno di detti fondi, devono essere punzonate le seguenti indicazioni:

a) il nome, eventualmente abbreviato o la sigla, del fabbricante e facoltativamente quelli della ditta proprietaria; qualora venga apposto il nome abbreviato o la sigla, questi dovranno essere preventivamente notificati al Ministero dei trasporti;

b) il numero d'ordine di fabbricazione e facoltativamente quello dato dalla ditta proprietaria;

c) il nome del gas per contenere il quale il recipiente è stato approvato;

d) la capacità in litri del recipiente;

e) la pressione massima di carica in kg/cm² per i gas compressi; il peso massimo di carica in kg per i gas liquefatti; la concentrazione massima in percento per le soluzioni ammoniacali;

f) la scritta « Calorifugato » per i recipienti muniti di protezione calorifuga conforme alle prescrizioni vigenti;

g) giorno, mese ed anno del collaudo, seguiti dal punzone di Stato;

h) giorno, mese ed anno delle successive revisioni, seguiti dal punzone di Stato.

B) Nel caso di carri-serbatoio, costituiti da due o più recipienti fissati inamovibilmente al mezzo di trasporto e collegati tra loro mediante un tubo collettore senza interposizione di rubinetti di isolamento (carri-batteria), oltre alle punzonature sui singoli recipienti stessi, dovranno essere previste le seguenti punzonature da apporre su di una targa in metallo inossidabile saldata all'incastellatura della batteria:

a) il numero dei recipienti componenti la batteria;

b) la capacità totale in litri dei recipienti costituenti la batteria;

c) il nome del gas per il quale la batteria è stata approvata;

d) la pressione massima di carica in kg/cm² per i gas compressi; il peso massimo di carica per i gas liquefatti; la concentrazione massima in percento per le soluzioni ammoniacali.

Oltre alle punzonature sopra precisate, dovranno essere apposte le seguenti scritte a vernice:

A) Direttamente sui grandi recipienti mobili:

a) il nome, eventualmente abbreviato o la sigla, della ditta proprietaria a meno che questo sia ricavato in rilievo sul mantello o sui fondi;

b) la tara in kg del serbatoio, compresi gli accessori come rubinetti, dispositivi di chiusura, di manipolazione, ecc.;

c) il nome del gas che il recipiente è destinato a contenere;

d) la pressione massima di carica in kg/cm² per i gas compressi; il peso massimo di carica in kg per i gas liquefatti; la concentrazione massima in percento per le soluzioni ammoniacali;

e) la data della prossima revisione preceduta dalle parole: « Prossima revisione del recipiente il . . . . »;

B) Su pannelli fissati stabilmente ai telai e su entrambi i lati dei carri-serbatoio:

a) il nome della ditta proprietaria;

b) la tara in kg del carro completo del recipiente o dei recipienti, degli accessori, ecc.;

c) il nome del gas che il recipiente è destinato a contenere;

d) la pressione massima di carica in kg/cm² per i gas compressi; il peso massimo di carica in kg per i gas liquefatti; la concentrazione massima in percento per le soluzioni ammoniacali;

e) la scritta « Calorifugato » per i carri muniti di protezione calorifuga conforme alle prescrizioni vigenti;

f) la data della prossima revisione preceduta dalle parole: « Prossima revisione del recipiente il . . . .

Qualora ci si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 4 per il trasporto alternato di più gas, le scritte a vernice di cui ai precedenti punti *Ac*, *Ad*, *Bc*, *Bd* dovranno comprendere i nomi di tutti i gas trasportabili e la indicazione, per ciascuno di essi, del peso massimo di carica massima ammessa; inoltre, nel caso di carri serbatoio, le scritte a vernice di cui ai precedenti punti *Bc*, *Bd* che non riguardano il gas effettivamente trasportato, dovranno essere mascherate.

7. — Tutti gli accessori che possono essere messi in comunicazione con l'interno dei grandi recipienti ed, ove questi siano fissati inamovibilmente a veicoli, anche gli eventuali tubi destinati al passaggio dei gas devono essere atti a sopportare la stessa pressione di prova dei recipienti stessi.

I recipienti destinati al trasporto di acido fluoridrico anidro non possono essere chiodati. Essi devono avere le aperture sulla parte superiore, in contatto con la fase vapore e nessuna tubazione deve attraversarli ad eccezione delle tubazioni che fanno capo alla parte superiore del recipiente.

8. — La presente serie di norme integrative entra in vigore immediatamente; è tuttavia da tener presente quanto segue.

Nei recipienti già in servizio è consentito aggiornare i pesi di carica in relazione ai gradi di riempimento di cui al paragrafo 1 a richiesta degli interessati od in occasione della prima revisione periodica.

Non è consentito adibire i recipienti già in servizio al trasporto di gas per i quali sia prescritta una pressione di prova maggiore di quella originaria, avvalendosi del maggior carico di lavoro ammesso con la prescrizione di cui al paragrafo 2.

Le prescrizioni di cui al paragrafo 3 si applicano obbligatoriamente soltanto ai recipienti di nuova costruzione, presentati al collaudo dopo il 31 dicembre 1960.

I nuovi periodi di tempo intercorrenti fra le date delle revisioni dei grandi recipienti e specificati nel paragrafo 4 decorrono, per ognuno di essi, dal giorno della prima revisione successiva alla data del 4 dicembre 1959; rimangono pertanto inalterate le date di scadenza delle autorizzazioni al trasporto indicate sui libretti delle prove e delle verifiche.

Ci si può avvalere della facoltà di cui al paragrafo 5 anche per i recipienti già in servizio, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui al paragrafo 6.

Per i recipienti già in servizio, le prescrizioni di cui al paragrafo 6 dovranno essere applicate, per ciò che concerne le punzonature, in occasione della prima revisione successiva alla data della presente; per ciò che concerne le scritte a vernice su recipienti e pannelli, non oltre il 31 dicembre 1960.

Le prescrizioni di cui al paragrafo 7, si applicano immediatamente anche per i recipienti già in servizio, che, se del caso, debbono essere modificati in conseguenza od adibiti ottenendone l'autorizzazione nei modi prescritti, al trasporto di altri gas.

Roma, addì 28 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: FIRPO

(3599)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 132

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 giugno 1960

1 Dollaro USA	620,615
1 Dollaro canadese	632,312
1 Franco svizzero	143,866
1 Corona danese	89,917
1 Corona norvegese	86,92
1 Corona svedese	120,36
1 Fiorino olandese	164,621
1 Franco belga	12,445
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1738,40
1 Marco germanico	148,832
1 Scellino austriaco	23,899

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (21 maggio 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di Brescia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 24 ottobre 1949 per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metallurgica e meccanica della provincia di Brescia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (23 maggio 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Brescia, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Verbale del 14 aprile 1951 che fissa le tabelle dei minimi di paga oraria per gli operai addetti alla industria taglio boschi, aggiornati in base alle norme contenute nell'accordo interconfederale del 30 maggio 1947, per il rinnovo della tregua salariale, degli accordi di rivalutazione salariale 5 agosto 1949 e 8 dicembre 1950 e accordo 21 marzo 1951 sulle variazioni della indennità di contingenza nella provincia di Brescia.

2. — Verbale del 15 ottobre 1954 che stabilisce la tabella dei minimi di paga oraria per gli operai addetti all'industria taglio boschi, nella provincia di Brescia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3517)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 maggio 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Asti, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 30 settembre 1959 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Asti.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 maggio 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Asti, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 25 luglio 1951 integrativo al contratto nazionale 1° aprile 1948 per lavoratori panettieri valido per la provincia di Asti.

2. — Accordo salariale del 20 luglio 1952 di variazione del contratto integrativo 25 luglio 1951 per gli operai panettieri della provincia di Asti.

3. — Accordo salariale del 13 maggio 1954 a favore degli operai panettieri dipendenti da panifici della provincia di Asti.

4. — Accordo 23 aprile 1958 di variazione del contratto integrativo provinciale di lavoro 25 luglio 1951 per gli operai panettieri della provincia di Asti.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 maggio 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Asti, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n 741:

1. — Contratto del 27 ottobre 1952 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 febbraio 1949 per i lavoratori d'albergo di Asti e provincia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 maggio 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Asti, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 3 giugno 1952 per i salariati e i garzoni di campagna della provincia di Asti.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 maggio 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Asti, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 24 maggio 1947 per l'indennità sostitutiva della mensa ai lavoratori dell'industria di Asti e provincia.

2. — Verbale del 23 settembre 1959 di ricognizione e norme integrative del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Asti.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 maggio 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Asti, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 17 luglio 1959 che stabilisce le tariffe salariali per i lavoratori addetti alla trebbiatura per l'anno 1959 della provincia di Asti.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione

dalla data della sua pubblicazione (20 maggio 1960) il Bollettino n. 7 della provincia di Asti, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 2 luglio 1959 che stabilisce le tariffe salariali per i lavoratori addetti alla mietitura per l'anno 1959 nella provincia di Asti.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 maggio 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di Asti, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 17 settembre 1954 relativo al trattamento economico nelle ricorrenze festive, a favore dei braccianti agricoli nella provincia di Asti.

2. — Accordo del 13 marzo 1957 relativo al trattamento economico nelle ricorrenze festive, gratifica natalizia, ferie, ecc. a favore dei braccianti agricoli della provincia di Asti

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3508)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (4 maggio 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Milano, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 26 giugno 1959 da valere per gli operai dipendenti da ditte esercenti cave di sabbia e ghiaia, nella provincia di Milano.

2. — Contratto collettivo di lavoro del 1° ottobre 1959 da valere per gli impiegati dipendenti da ditte esercenti cave di sabbia e ghiaia, nella provincia di Milano.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3518)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (21 maggio 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Catania, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro per gli operai edili ed affini della provincia di Catania del 25 agosto 1953.

2. — Contratto di lavoro del 15 luglio 1958 per i dipendenti delle imprese edili associate alla Federazione siciliana medie e piccole industrie, valevole per la provincia di Catania.

3. — Accordo del 29 gennaio 1957 per il miglioramento economico percentuale per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali per operai edili ed affini della provincia di Catania.

4. — Accordo del 27 ottobre 1958 per la costituzione della Cassa edile della provincia di Catania

5. — Accordo del 23 dicembre 1957 per l'applicazione nella provincia di Catania del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dell'edilizia del 13 settembre 1957.

6. — Accordo del 1° ottobre 1959 per la scomposizione della percentuale del 21,50 per cento per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali per gli operai edili ed affini della provincia di Catania.

7. — Accordo del 2 ottobre 1959 per l'accantonamento in banca della percentuale del 21,50 per cento per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali per gli operai edili ed affini per la provincia di Catania.

8. — Accordo del 2 ottobre 1959 per l'accantonamento in banca della percentuale del 21,50 per cento per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali per gli operai edili ed affini della provincia di Catania, sostitutivo dello analogo accordo, stipulato in data 2 ottobre 1959, presso l'U.P. L.M.O. di Catania.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3522)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Composizione delle Commissioni esaminatrici compartimentali del concorso, per esami e per titoli, a cinquecento posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1960, n. 3746, concernente la modifica apportata al sesto comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1960, n. 3748, registrato alla Corte dei conti addì 11 febbraio 1960, bilancio Trasporti, registro n. 38, foglio n. 48, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinquecento posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso titato nelle premesse, sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI TORINO

Presidente:
Colla dott. ing. Ezio, ispettore capo.

Membri:
Brezzi dott. ing. Carlo, ispettore di 1ª classe;
Tamisari Mario, capo deposito sovrintendente.

Segretario:
Silvestrini rag. Isidoro, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Presidente:
Gavotti dott. ing. Giuseppe, ispettore capo superiore.

Membri:
Parducci dott. ing. Emanuele Filiberto, ispettore di 1ª classe;
Veroni Guglielmo, capo deposito superiore.

Segretario:
Milanese Gio Batta, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Presidente:
Barbieri dott. ing. Umberto, ispettore capo.

Membri:
Martinez dott. ing. Carlo, ispettore di 1ª classe;
Monti Giovanni, capo deposito superiore.

Segretario:
Zavattaro rag. Aldo, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI VERONA

Presidente:
Castellani dott. ing. Quirido, ispettore capo.

Membri:
Rosati dott. ing. Luigi, ispettore di 1ª classe;
Penati Otello, capo deposito superiore.

Segretario:
Mattiello dott. Renato, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Presidente:
Adamo dott. ing. Giuseppe, ispettore capo.

Membri:
Marra dott. ing. Elio, ispettore di 1ª classe;
Bodini Vincenzo, capo deposito superiore.

Segretario:
Mutti Uberto, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Presidente:
Miriani dott. ing. Egone, ispettore capo.

Membri:
Cubana dott. ing. Michele, ispettore principale;
Pontrelli Gaetano, capo deposito superiore.

Segretario:
Massaini dott. Fulvio, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Presidente:
Cavazzuti dott. ing. Gustavo, ispettore capo.

Membri:
Mutolo dott. ing. Vincenzo, ispettore di 1ª classe;
Catanzariti Pasquale, capo deposito sovrintendente.

Segretario:
Dini Fulvio, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Presidente:
Sanesi dott. ing. Antonio, ispettore capo.

Membri:
Socci dott. ing. Giorgio, ispettore principale;
Villari Giovanni, capo deposito sovrintendente.

Segretario:
Antonacci Gaetano, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI ANCONA

Presidente:
De Costanzo dott. ing. Alberto, ispettore capo.

Membri:
Pinzani dott. ing. Ermanno, ispettore principale;
De Caroli Federico, capo deposito superiore.

Segretario:
Camei Carlo, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI ROMA

Presidente:
Buzzi dott. ing. Giovanni, ispettore capo.

Membri:
Costa dott. ing. Giorgio, ispettore principale;
Romiti Giulio, capo deposito superiore.

Segretario:
Ornelli Orazio, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Presidente:
Fichera dott. ing. Sebastiano, ispettore capo.

Membri:
Masucci dott. ing. Luigi, ispettore principale;
Gualà Giuseppe, capo deposito sovrintendente.

Segretario:
Paternoster Mariano, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI BARI

Presidente:
Rizzo dott. ing. Alberto, ispettore capo.

Membri:
Sciannimanico dott. ing. Francesco, ispettore di 1ª classe;
Chiolero Mariano, capo deposito superiore.

Segretario:
Materangelo Vito, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Presidente:
Colantuoni dott. ing. Mario, ispettore capo.

Membri:
Gesuè dott. ing. Alfonso, ispettore principale;
Passantino Gioacchino, capo deposito superiore.

Segretario:
Geria Antonino, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Presidente:
Aronica dott. ing. Calogero, ispettore capo.

Membri:
Pettinato dott. ing. Giuseppe, ispettore di 1ª classe;
Calipari Francesco, capo deposito superiore.

Segretario:
Caruso Giuseppe, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

Presidente:
Manunza dott. ing. Filippo, ispettore capo.

Membri:
Maffi dott. ing. Paolo, ispettore di 1ª classe;
Luongo Egidio, capo deposito superiore.

Segretario:
Mangoni Aleandro, segretario capo.

Roma, addì 23 aprile 1960

(3619) *Il direttore generale:* RISSONE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a cinquecento posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1960, n. 3748, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 54 del 3 marzo 1960, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquecento posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le due prove scritte del concorso citato nelle premesse avranno luogo il giorno 10 luglio 1960 nelle località e sedi appresso indicate:

Torino:
1) Scuola Media « U. Foscolo » via G. Piazzi, 57;
2) Scuola statale di avviamento professionale « N. Sauro », via G. Cassini, 94 (con ingresso da corso Mediterraneo, n. 38)

Genova:
1) Scuola media di Stato « G. Parini », piazza G. Martinez, 1;
2) Scuola avviamento industriale « G. Galilei », corso Galilei, 5;
3) Scuola elementare « Carbone Pallavicini » via Luca Cambiaso, 6.

Milano:
1) Istituto tecnico industriale « Caterina da Siena », piazzale Durante, 4;
2) Scuola media statale « Quintino di Vona » via Lulli, 39;
3) Scuola tecnica commerciale « Barnaba Oriani », piazza Fratelli Bandiera, 4.

Verona:
1) Scuola media « Betteloni » via Circonvallazione Oriani, n. 4;
2) Scuola media via Bertoni n. 2.

Venezia (Mestre):
1) Scuola elementare « C. Battisti », via Dante.

Trieste.
1) Scuola avviamento commerciale « G. Corsi », via Santo Anastasio;
2) Scuola elementare « R. Manna », via Ruggero Manna.

Bologna:

1) Scuola professionale « Zanotti » via L. Calori, 8.

Firenze:

1) Istituto tecnico industriale « L. da Vinci », via di Terzolle, 91.

Ancona:

1) Scuola media « N. Tommaseo », via Fanti;

2) Scuola media « G. Pascoli », via C. Franceschi Ferrucci (piazza Don Minzoni).

Roma:

1) Palazzo degli esami, via Girolamo Induno.

Napoli:

1) Scuola tecnica industriale « Salvator Rosa », piazza Cavour, 25.

Bari:

1) Istituto professionale commerciale, via Imbriani, 86.

Reggio Calabria:

1) Liceo ginnasio « T. Campanella ».

Palermo:

1) Istituto tecnico industriale « Vittorio Emanuele III », via Duca della Verdura.

Cagliari:

1) Scuola elementare « S. Satta » via G. M. Angioli, 8.

Roma, addì 8 giugno 1960

(3620) *Il direttore generale*: RISSONE

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Cuneo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Cuneo n. 21507/3ª San. in data 19 maggio 1959, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto vacante in provincia di Cuneo al 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 9/Vet. in data 11 gennaio 1960, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione, e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per il posto di veterinario condotto vacante in provincia di Cuneo al 30 novembre 1958:

1. Atzeni Giovanni	punti 58,662	su 100
2. Fenoglio Carlo	» 57,437	»
3. Gula Giovanni	» 56,600	»
4. Comino Carlo	» 56,525	»
5. Varvelli Mario	» 55,112	»
6. Griseri Carlo	» 53,787	»
7. Corio Italo	» 53,481	»
8. Dalmazzo Corrado	» 53,175	»
9. Monti Vittorio	» 52,793	»
10. Della Savia Mario	» 52,118	»
11. Ragni Mario	» 52,031	»
12. Antico Neri	» 51,906	»
13. De Magistris Francesco	» 50,962	»
14. Cavallero Giuseppe	» 50,043	»
15. Masini Giampiero	» 49,712	»
16. Alibrandi Antonino	» 49,306	»
17. Rossi Luigi	» 49,044	»
18. Stori Costantino	» 49,000	»
19. Orengia Ruggero	» 48,156	»
20. Galliano Michelino	» 48,000	»
21. Manfredi Giovanni	» 47,562	»
22. Aggeri Mario	» 47,062	»
23. Massocco Pietro	punti 46,950	su 100
24. Beccaris Enrico	» 46,450	»
25. Berra Luigino	» 45,992	»
26. Maccario Italo	» 45,718	»
27. Bergiotti Emilio	» 45,506	»
28. Belluzzi Terenzio	» 45,062	»
29. Cane Alfonso	» 45,031	»
30. Debernardi Pier Paolo	» 45,000	»
31. Meinero Lorenzo	» 44,737	»
32. Vallero Aldo	» 43,500	»
33. Tenino Leonardo	» 43,156	»
34. Sabena Sebastiano	» 42,625	»
35. Violardo Secondo	» 42,531	»
36. Masuelli Carlo, coniugato con un figlio	» 42,500	»
37. Sado Matteo	» 42,500	»
38. Guarda Felice	» 42,100	»
39. Bottero Ferrante	» 41,481	»
40. Peirano Dario	» 40,850	»
41. Mutti Alberto	» 38,500	»
42. Vezzini Franco Antonio	» 37,500	»
43. Morra Giovanni	» 37,275	»
44. Gabbanini Pietro	» 35,093	»

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Cuneo e del Comune interessato.

Cuneo, addì 31 maggio 1960

Il veterinario provinciale: FERRARI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 178/Vet. in data 31 maggio 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il posto di veterinario condotto vacante in provincia di Cuneo al 30 novembre 1958;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Giovanni Atzeni è dichiarato vincitore della condotta veterinaria comunale di Rocca de' Baldi, vacante al 30 novembre 1958.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Cuneo e del Comune interessato.

L'Amministrazione del comune interessato, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del veterinario designato.

Cuneo, addì 31 maggio 1960

(3451) *Il veterinario provinciale*: FERRARI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Avviso relativo all'approvazione della graduatoria del concorso a sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Messina.

Nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana », n. 20 del 21 maggio 1960, parti II e III, pagina 925, è stato pubblicato il decreto del medico provinciale di Messina n. 3604 del 10 marzo 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per il conferimento dell'autorizzazione dell'esercizio di farmacie vacanti, in provincia di Messina, al 10 agosto 1958, di cui al bando di concorso numero 13182 del 10 agosto 1958.

L'ispettore generale medico dirigente: GIUSTOLISI

(3450)